



CONVENZIONE

per l' utilizzo delle sommità arginali del fiume Po e degli affluenti diretti nella provincia di Lodi come ciclovie, ai sensi del R.D. 523/1904, del D.M. 30/11/1999, n° 557 e della DGRL n. VI/47207 del 22/12/1999.

TRA

- **Regione Lombardia – D.G.....**in persona di.....
- **A.I.Po – Agenzia Interregionale per il fiume Po** in persona del suo Direttore *pro tempore*, ing. Luigi FORTUNATO
- **Provincia di Lodi** in persona del suo Presidente Avv. Pietro Foroni

Premesso che:

L'argine maestro del Fiume Po ha la funzione primaria ed imprescindibile di opera di difesa idraulica e tutela dell'incolumità pubblica e, come tale, è assoggettato al T.U. 523/1904, alla Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e alla regolamentazione regionale, in quanto applicabile.

In particolare sulla sommità arginale vige, nel rispetto dell'art. 59 del R.D. 523/1904, il divieto di transito; **peraltro**, *“trattandosi di argini pubblici, essi possono rendersi praticabili per strade pubbliche o private o per piste ciclabili, previa domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati. Potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni della perfetta conservazione e manutenzione a proprio carico degli argini stessi e relativa sommità, la verifica degli standard di sicurezza imposti dal Codice della Strada e nel rispetto delle clausole impartite dall'Autorità competente (A.I.Po).*

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada e/o pista ciclabile, o non la eseguissero dopo averla assunta,

o venissero meno al rispetto delle clausole imposte, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.”

Inoltre, per l'adeguamento della sommità quale ciclovia va rispettato il D.M. 30/11/1999, n° 557, “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” e la DGRL n. VI/47207 del 22/12/1999 “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale”.

Si fa, infine, riferimento al Codice della Strada per la definizione della segnaletica di riferimento.

Considerato che

- il corridoio fluviale del Po **–anche nel tratto lodigiano** - è caratterizzato dalla presenza di sistemi **naturali di notevole** valore ecologico;
- il contesto territoriale del Po è individuato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nell'ambito del sistema fisico-naturale e paesistico, quale area di particolare interesse. In particolare, il Corridoio delle golene del fiume Po è indicato come sito privilegiato per la realizzazione di progettualità afferenti ad obiettivi strategici generali di tutela, salvaguardia e valorizzazione per il territorio lodigiano;
- il Piano Territoriale Regionale, di recente approvazione, identifica l'area perfluviale del Po fra le zone oggetto di preservazione e salvaguardia ambientale;
- l'asta del Po è segnalata come area di Primo Livello della Rete Ecologica Regionale e, in quanto tale, sito preferenziale per l'individuazione di nuovi Parchi Locali di interesse sovra comunale (PLIS), svolgendo un ruolo di connessione ecologica tra le diverse aree protette;
- all'interno della fascia golenale del Po **nella provincia di Lodi (???)** sono comprese cinque Zone di Protezione Speciale (ZPS) del sistema Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- la Provincia di Lodi è Ente Gestore di quattro delle sopraccitate Zone;
- la stessa Provincia, con deliberazione di Giunta n. 75 del 15 aprile 2010, ha approvato il progetto “Un parco per il Po”, finalizzato alla realizzazione di un PLIS

relativo all'intero ambito territoriale interessato dai valori ambientali sopra richiamati che incentivi l'organizzazione di un sistema di fruizione sostenibile dell'area protetta;

- in tempi recenti si è manifestata una crescente domanda di utilizzo ciclopedonale degli argini demaniali o delle alzaie dei canali, nel rispetto e salvaguardando le caratteristiche funzionali e le esigenze prioritarie di sicurezza;
- è noto che il contenuto della richiamata deliberazione della Giunta Regionale Lombarda è soggetta a un processo di aggiornamento e modifica;
- in attesa di definire tali aggiornamenti, in via transitoria e limitata temporalmente a un anno di vigenza, con il presente accordo si dà atto della opportunità di dare immediato avvio a un disciplinato utilizzo delle sommità arginali del fiume Po ed affluenti diretti, in provincia di Lodi, quali ciclovie, tenuto altresì conto delle concorrenti e talvolta prevalenti finalità delle opere idrauliche, ma anche in considerazione della rilevanza naturalistica dei percorsi lungo le "vie d'acqua" e della possibilità che un rilevante numero di fruitori possa accedervi in condizioni di sicurezza;
- la Provincia di Lodi si impegna a fare istanza per la concessione in uso degli argini e delle alzaie; l'atto di concessione dovrà specificare obblighi ed oneri, in capo al concessionario, anche alla luce dell'esperienza che il presente accordo transitorio consentirà di maturare.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo delle sommità arginali quali ciclovie ad uso, in alcuni tratti, promiscuo, in considerazione del contesto e dello stato attuale dell'argine maestro del fiume Po ed affluenti diretti, anticipando in via transitoria e limitata nel tempo, condizioni e modalità di tale utilizzo.

Art. 2 – Principali interferenze

L'utilizzo provvisorio delle sommità degli argini, di cui all'articolo precedente, è consentito a condizione di garantire la piena e assoluta prevalenza delle seguenti attività, esigenze e presenze:

1. attività istituzionali in capo ad AIPo relative a monitoraggio dei corsi d'acqua, controllo dei manufatti e delle presenze in fascia fluviale;
2. compiti istituzionali di AIPo concernenti il Servizio di Piena;
3. cantieri A.I.Po su alcuni tratti di sommità (che chiaramente non potranno essere oggetto di ciclovìa);
4. soggetti titolari di attività produttive quali aziende agricole, impianti di compostaggio, impianti di selezione inerti, impianti di biogas ecc. in possesso di regolare concessione;
5. rampe, accessi, attraversamenti in possesso di regolare concessione, riservati a mezzi operativi e agricoli, ovvero alla semplice percorrenza, che collegano le aree limitrofe esterne al corso d'acqua con le fasce fluviali e golenali;

Art. 3 – Obblighi e responsabilità

La Provincia di Lodi, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a garantire , fin da subito, la sicurezza e la tutela dei fruitori secondo le normative vigenti, della sommità dell'argine maestro del fiume Po ed affluenti diretti. [REDACTED]

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del presente accordo e pena la nullità del medesimo, le parti che lo sottoscrivono condividono una specifica cartografia nella quale vengono evidenziati i tratti dei quali si concorda l' utilizzo.

Rimane facoltà di AIPo e di Regione Lombardia revocare e/o sospendere il transito in sommità in qualunque momento, qualora si presentassero circostanze di incompatibilità dell'utilizzo della sommità in conseguenza della presenza di cantieri o della necessità di svolgere il Servizio di Piena.

Sarà cura di AIPo informare la Provincia di Lodi sulla presenza di cantieri o sull'apertura del Servizio di Piena; in tal caso, sarà cura della Provincia di Lodi diramare le

opportune comunicazioni e/o installare opportuna cartellonistica o segnaletica verticale, al fine di impedire l'accesso alla ciclovia.

AIPO si impegna – in relazione alle disponibilità del proprio bilancio - ad effettuare la manutenzione ordinaria e lo sfalcio della vegetazione spontanea nonché a garantire la corretta funzionalità idraulica del manufatto arginale.

Rimane in capo alla Provincia di Lodi la responsabilità connessa con il transito in sommità, per effetto della presente convenzione, derivante dalla normativa in vigore in merito alla Polizia Idraulica. A tal fine, la Provincia di Lodi si impegna a stipulare apposita [polizza assicurativa per dare idonea copertura agli eventuali sinistri ipotizzabili](#).

Art. 4 - Collaborazioni

[Le parti che sottoscrivono il presente accordo, al fine di favorirne la piena ed effettiva attivazione, si impegnano, nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci, a collaborare anche per fare fronte alle necessità di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, di manutenzione del manto stradale e di posizionamento di ogni precauzione prevista dalla normativa in materia di ciclovie promiscue.](#)

Art. 5 - Controlli

[Sarà cura della Provincia di Lodi, in accordo con le autorità di vigilanza competenti territorialmente e utilizzando ogni forma di collaborazione istituzionale presente e futura con forze di pubblica sicurezza, di vigilare affinché siano rispettate le indicazioni della cartellonistica e perché i fruitori delle aree demaniali siano titolari di regolare concessione e in regola con i versamenti annuali del canone.](#)

Art. 6 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità massima di un anno dalla sua sottoscrizione e non ne è contemplato il tacito rinnovo. In ogni caso la sua efficacia cesserà con

l'emanazione dell'atto concessorio definitivo da parte della Regione Lombardia. A tal fine, la Provincia di Lodi dovrà fare espressa richiesta corredata di tutta la documentazione di rito non appena definite le modifiche alla citata deliberazione di Giunta Regionale che disciplina la materia.

La Regione Lombardia provvederà, previa acquisizione del nulla osta ai fini idraulici da parte di AIPo, a concedere la convenzione definitiva per la realizzazione di una ciclovia sull'argine del Fiume Po e dei tratti di rigurgito, nei tratti individuati, fissando il relativo canone annuale. [Il conteggio del canone decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.](#)

Letto, confermato e sottoscritto, in -----, in data -----.

Per la Regione Lombardia: _____

Per AIPo: _____

Per la Provincia di Lodi: _____